Pubblicato il 23/03/2022

N. 00963/2022,REPUBBLICA,
N. 00962/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ed ricorso numero di regisro generale 11 del 2022,

Gabriella Cancellieri, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Vignolo, Massimo Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Fabio Trinca in Roma, via Portuense n. 104;

contro

Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Enac Sez. A p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Mazzarelli, Massimo Massa, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma della Sardegna, Consiglio Regionale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Comune di Cagliari, Città Metropolitana di Cagliari, Arpas - Agenzia Regionale per la Protezione Del'Ambiente della Sardegna, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alessandro Demuro, Claudia Demuro, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima n. 372/2021, resa tra le parti:

Vista l'istanza di rinvio per sopravvenuta carenza di interesse;

Vigli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, del Ministero della Transizione Ecologica e di Sez.Enac S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il Consigliere Ugo De Carlo e udito per le parti gli avvocati visto la richiesta di rinvio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Gabriella Cancellieri impugna la sentenza 372/2021 del TAR per la Sardegna che aveva respinto il ricorso principale avverso una serie di atti che avevano impedito il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Elmas oltre al decreto di *proroga* dell'immobile di proprietà del Ministero della difesa in concessione all'aeroporto di Cagliari.

2. L'appellante avva concesso in locazione i terreni alla Sa.G.Ar., società che gestisce l'aeroporto, che si era dovuta rivolgere ai parlamentari sulle immediate vicinanze dell'aeroporto internazionale di Elmas, in zona urbanistica G1 del Piano Urbanistico Comunale, con cui presentava vetusti mesi per effetto dell'espropriazione dei terreni per l'attuazione del Master Plan dell'aeroporto.

2.1 Avevi dell'aeroporto ricorso erano i seguenti:

1) violazione dell'art. 15 del Piano Paesaggistico Regionale: il parcheggio per cui è causa si trova a meno di duemila metri dal mare, in zona urbanistica G1 dal piano urbanistico comunale di Elmas;

2) violazione della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e 3 e 15 comma 6 d. lgs. 152/2006: il progetto in esame denominato Master Plan Aeroporto e anche Piano Sviluppo dell'Aeroporto, avendo natura di atto di pianificazione, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e del Consiglio n. 2001/42/CE e degli articoli 4 (nel testo vigente fa 2010 e 2017) e 11 e seguy. del Codice dell'ambiente approvato con d. lgs.152/2006, mentre non vi sono cenni nemmeno la VAS non è stata eseguita;

3) violazione dello stesso Piano paesaggistico regionale: il parcheggio per cui è causa, in provvedimento di VIA, in quanto la pubblicazione volta a dare notizia dell'avvio della procedura di VIA avrebbe riportato elementi fuorvianti che avrebbero portato a pieno partecipare ai soggetti interessati, ovvero soggetti che avrebbero ne pregiudicato diritti soggettivi pregiudicati, nonne dell'Unione e da quelle interne di assicurare il coinvolgimento, sin dal momento iniziale del procedimento, di tutti i cittadini e delle associazioni interessate dal progetto;

4) violazione dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017) e 3 comma 1 lett. b), del d.lgs. 152/2006 (nel testo applicabile al tempo della procedura): non avendo l'autorità competente per la VIA esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

5) eccesso di potere - Difetto di motivazione e d'istruttoria - Violazione del Codice dell'ambiente: il decreto interministeriale n. 162 del 13 giugno 2014, che ha concluso positivamente la VIA, sarebbe altresì viziato per non aver adeguatamente approfondito tutte le ragioni sociali, economiche e di sicurezza geologica e idrogeologica, con le quali dell'area e con la carreira di parcheggi privati siano compatibili che l'area della ricorrente da oltre 50 anni è proprio destinata a parcheggio per aeroveicoli privati;

6) violazione delle prescrizioni impartite in sede di VIA - Violazione dell'art. 26, comma 2, lett. b) In quanto le prescrizioni dettate dal d. n. 162 del 13 giugno 2014, concernenti le autorizzazioni preventivi ingegneri o nell'acquisizione di atterrari pesanti di gran angolo mentre ostacoli VIA, sono state disattese, in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

7) violazione della direttiva n. 2001/42/CE e dell'art. 22 d. lgs. 152/2006: in quanto lo studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

8) eccesso di potere - Difetto di motivazione e d'istruttoria - Violazione del Codice dell'ambiente: il decreto interministeriale n. 162 del 13 giugno 2014, che ha concluso positivamente la VIA, sarebbe altresì viziato per non aver adeguatamente approfondito tutte le ragioni sociali, economiche e di sicurezza geologica e idrogeologica, con le quali dell'area e con la carreira di parcheggi privati siano compatibili che l'area della ricorrente da oltre 50 anni è proprio destinata a parcheggio per aeroveicoli privati;

9) violazione delle prescrizioni impartite in sede di VIA - Violazione dell'art. 26, comma 2, lett. b) In quanto le prescrizioni dettate nel d. n. 162 del 13 giugno 2014, concernenti le autorizzazioni preventivi ingegneri o nell'acquisizione di atterrari pesanti di gran angolo mentre ostacoli VIA, sono state disattese, in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

9) violazione della direttiva n. 2001/42/CE e dell'art. 22 d. lgs. 152/2006: in quanto lo studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

10) violazione dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): l'autorità competente per la VIA non ha esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

11) eccesso di potere - Difetto di motivazione e d'istruttoria - Violazione del Codice dell'ambiente: il decreto interministeriale n. 162 del 13 giugno 2014, che ha concluso positivamente la VIA, sarebbe altresì viziato per non aver adeguatamente approfondito tutte le ragioni sociali, economiche e di sicurezza geologica e idrogeologica, con le quali dell'area e con la carreira di parcheggi privati siano compatibili che l'area della ricorrente da oltre 50 anni è proprio destinata a parcheggio per aeroveicoli privati;

12) violazione delle prescrizioni impartite in sede di VIA - Violazione dell'art. 26, comma 2, lett. b) In quanto le prescrizioni dettate nel d. n. 162 del 13 giugno 2014, concernenti le autorizzazioni preventivi ingegneri o nell'acquisizione di atterrari pesanti di gran angolo mentre ostacoli VIA, sono state disattese, in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

13) violazione della direttiva n. 2001/42/CE e dell'art. 22 d. lgs. 152/2006: in quanto lo studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

14) violazione dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): l'autorità competente per la VIA non ha esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

15) violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere: in quanto l'ENAC non avrebbe ottemperato alla prescrizione della Sezioniprotesta beni archeologici di Cagliari e Oristano del 6 novembre 2012 e avrebbe, pertanto, proceduto all'esproprio dei terreni in questione, con la quale dell'area e con la sua sdraganda dagli habitat primari dell'area SIC;

16) violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15 del D.P.R 1983/1979 - Incompetenza degli organi che si sono espressi: con decreto n. 1756 del 15 dicembre 2016, il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 DPR 383/1994 e del DPR 383/1994;

17) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Eccesso di potere: sarebbe stata violata la prescrizione della Giunta regionale che subordinava l'intesa alla rilazione per non meno di 45 dell'esposione di P.S.A. *rotto* l'abitato di Elmas, esposto per previsioni generali;

18) eccesso di potere - Sviamento funzionale: in quanto, l'iniziativa della Sa.G.Ar. sarebbe in realtà finalizzata ad elimare amministrativa la concessione dell'Aeroterminal Italia.

Con i ricorsi per motivi aggiunti notificati il 20 dicembre 2016 e il 20 dicembre 2017:

19) violazione degli articoli 4, 6 e 11, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

20) violazione degli articoli 4, 6 e 11 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto il Master Plan Aeroporto e anche Piano Sviluppo dell'Aeroporto, avendo natura di atto di pianificazione, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e del Consiglio n. 2001/42/CE e degli articoli 4 (nel testo vigente fa 2010 e 2017) e 11 e seguy. del Codice dell'ambiente approvato con d. lgs.152/2006, mentre non vi sono cenni nemmeno la VAS non è stata eseguita;

21) violazione dell'art. 15 del Piano Paesaggistico Regionale: il parcheggio per cui è causa si trova a meno di duemila metri dal mare, in zona urbanistica G1 dal piano urbanistico comunale di Elmas;

22) violazione dell'art. 26 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): in quanto le studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

23) violazione dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): l'autorità competente per la VIA non ha esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

24) violazione dell'art. 26 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): in quanto le studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

25) violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere: in quanto l'ENAC non avrebbe ottemperato alla prescrizione della Sezioniprotesta beni archeologici di Cagliari e Oristano del 6 novembre 2012 e avrebbe, pertanto, proceduto all'esproprio dei terreni in questione, con la quale dell'area e con la sua sdraganda dagli habitat primari dell'area SIC;

26) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Incompetenza degli organi che si sono espressi: con decreto n. 1756 del 15 dicembre 2016, il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 DPR 383/1994 e del DPR 383/1994;

27) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Eccesso di potere: sarebbe stata violata la prescrizione della Giunta regionale che subordinava l'intesa alla rilazione per non meno di 45 dell'esposione di P.S.A. *rotto* l'abitato di Elmas, esposto per previsioni generali;

28) eccesso di potere - Sviamento funzionale: in quanto, l'iniziativa della Sa.G.Ar. sarebbe in realtà finalizzata ad elimare amministrativa la concessione dell'Aeroterminal Italia.

Con i ricorsi per motivi aggiunti notificati il 20 dicembre 2018:

29) violazione degli articoli 4, 6 e 11, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

30) violazione degli articoli 4, 6 e 11 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto il Master Plan Aeroporto e anche Piano Sviluppo dell'Aeroporto, avendo natura di atto di pianificazione, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e del Consiglio n. 2001/42/CE e degli articoli 4 (nel testo vigente fa 2010 e 2017) e 11 e seguy. del Codice dell'ambiente approvato con d. lgs.152/2006, mentre non vi sono cenni nemmeno la VAS non è stata eseguita;

31) violazione dell'art. 15 del Piano Paesaggistico Regionale: il parcheggio per cui è causa si trova a meno di duemila metri dal mare, in zona urbanistica G1 dal piano urbanistico comunale di Elmas;

32) violazione dell'art. 26 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): in quanto le studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

33) violazione dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): l'autorità competente per la VIA non ha esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

34) violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere: in quanto l'ENAC non avrebbe ottemperato alla prescrizione della Sezioniprotesta beni archeologici di Cagliari e Oristano del 6 novembre 2012 e avrebbe, pertanto, proceduto all'esproprio dei terreni in questione, con la quale dell'area e con la sua sdraganda dagli habitat primari dell'area SIC;

35) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Incompetenza degli organi che si sono espressi: con decreto n. 1756 del 15 dicembre 2016, il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 DPR 383/1994 e del DPR 383/1994;

36) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Eccesso di potere: sarebbe stata violata la prescrizione della Giunta regionale che subordinava l'intesa alla rilazione per non meno di 45 dell'esposione di P.S.A. *rotto* l'abitato di Elmas, esposto per previsioni generali;

37) eccesso di potere - Sviamento funzionale: in quanto, l'iniziativa della Sa.G.Ar. sarebbe in realtà finalizzata ad elimare amministrativa la concessione dell'Aeroterminal Italia.

Con ulteriori ricorsi per motivi aggiunti notificati il 20 dicembre 2019:

38) violazione degli articoli 4, 6 e 11, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

39) violazione degli articoli 4, 6 e 11 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto il Master Plan Aeroporto e anche Piano Sviluppo dell'Aeroporto, avendo natura di atto di pianificazione, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e del Consiglio n. 2001/42/CE e degli articoli 4 (nel testo vigente fa 2010 e 2017) e 11 e seguy. del Codice dell'ambiente approvato con d. lgs.152/2006, mentre non vi sono cenni nemmeno la VAS non è stata eseguita;

40) violazione dell'art. 15 del Piano Paesaggistico Regionale: il parcheggio per cui è causa si trova a meno di duemila metri dal mare, in zona urbanistica G1 dal piano urbanistico comunale di Elmas;

41) violazione dell'art. 26 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): in quanto le studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

42) violazione dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): l'autorità competente per la VIA non ha esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

43) violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere: in quanto l'ENAC non avrebbe ottemperato alla prescrizione della Sezioniprotesta beni archeologici di Cagliari e Oristano del 6 novembre 2012 e avrebbe, pertanto, proceduto all'esproprio dei terreni in questione, con la quale dell'area e con la sua sdraganda dagli habitat primari dell'area SIC;

44) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Incompetenza degli organi che si sono espressi: con decreto n. 1756 del 15 dicembre 2016, il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 DPR 383/1994 e del DPR 383/1994;

45) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Eccesso di potere: sarebbe stata violata la prescrizione della Giunta regionale che subordinava l'intesa alla rilazione per non meno di 45 dell'esposione di P.S.A. *rotto* l'abitato di Elmas, esposto per previsioni generali;

46) eccesso di potere - Sviamento funzionale: in quanto, l'iniziativa della Sa.G.Ar. sarebbe in realtà finalizzata ad elimare amministrativa la concessione dell'Aeroterminal Italia.

Con ulteriori ricorsi per motivi aggiunti notificati il 20 dicembre 2020:

47) violazione degli articoli 4, 6 e 11, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

48) violazione degli articoli 4, 6 e 11 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto il Master Plan Aeroporto e anche Piano Sviluppo dell'Aeroporto, avendo natura di atto di pianificazione, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e del Consiglio n. 2001/42/CE e degli articoli 4 (nel testo vigente fa 2010 e 2017) e 11 e seguy. del Codice dell'ambiente approvato con d. lgs.152/2006, mentre non vi sono cenni nemmeno la VAS non è stata eseguita;

49) violazione dell'art. 15 del Piano Paesaggistico Regionale: il parcheggio per cui è causa si trova a meno di duemila metri dal mare, in zona urbanistica G1 dal piano urbanistico comunale di Elmas;

50) violazione dell'art. 26 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): in quanto le studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

51) violazione dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): l'autorità competente per la VIA non ha esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

52) violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere: in quanto l'ENAC non avrebbe ottemperato alla prescrizione della Sezioniprotesta beni archeologici di Cagliari e Oristano del 6 novembre 2012 e avrebbe, pertanto, proceduto all'esproprio dei terreni in questione, con la quale dell'area e con la sua sdraganda dagli habitat primari dell'area SIC;

53) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Incompetenza degli organi che si sono espressi: con decreto n. 1756 del 15 dicembre 2016, il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 DPR 383/1994 e del DPR 383/1994;

54) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Eccesso di potere: sarebbe stata violata la prescrizione della Giunta regionale che subordinava l'intesa alla rilazione per non meno di 45 dell'esposione di P.S.A. *rotto* l'abitato di Elmas, esposto per previsioni generali;

55) eccesso di potere - Sviamento funzionale: in quanto, l'iniziativa della Sa.G.Ar. sarebbe in realtà finalizzata ad elimare amministrativa la concessione dell'Aeroterminal Italia.

Con ulteriori ricorsi per motivi aggiunti notificati il 20 dicembre 2021:

56) violazione degli articoli 4, 6 e 11, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

57) violazione degli articoli 4, 6 e 11 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto il Master Plan Aeroporto e anche Piano Sviluppo dell'Aeroporto, avendo natura di atto di pianificazione, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e del Consiglio n. 2001/42/CE e degli articoli 4 (nel testo vigente fa 2010 e 2017) e 11 e seguy. del Codice dell'ambiente approvato con d. lgs.152/2006, mentre non vi sono cenni nemmeno la VAS non è stata eseguita;

58) violazione dell'art. 15 del Piano Paesaggistico Regionale: il parcheggio per cui è causa si trova a meno di duemila metri dal mare, in zona urbanistica G1 dal piano urbanistico comunale di Elmas;

59) violazione dell'art. 26 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): in quanto le studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

60) violazione dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): l'autorità competente per la VIA non ha esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

61) violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere: in quanto l'ENAC non avrebbe ottemperato alla prescrizione della Sezioniprotesta beni archeologici di Cagliari e Oristano del 6 novembre 2012 e avrebbe, pertanto, proceduto all'esproprio dei terreni in questione, con la quale dell'area e con la sua sdraganda dagli habitat primari dell'area SIC;

62) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Incompetenza degli organi che si sono espressi: con decreto n. 1756 del 15 dicembre 2016, il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 DPR 383/1994 e del DPR 383/1994;

63) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Eccesso di potere: sarebbe stata violata la prescrizione della Giunta regionale che subordinava l'intesa alla rilazione per non meno di 45 dell'esposione di P.S.A. *rotto* l'abitato di Elmas, esposto per previsioni generali;

64) eccesso di potere - Sviamento funzionale: in quanto, l'iniziativa della Sa.G.Ar. sarebbe in realtà finalizzata ad elimare amministrativa la concessione dell'Aeroterminal Italia.

Con ulteriori ricorsi per motivi aggiunti notificati il 20 dicembre 2022:

65) violazione degli articoli 4, 6 e 11, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto l'aeroporto di Cagliari-Elmas è stato ampliato, con interventi impegnati emessi successivamente alla sua adozione e, in particolare, i provvedimenti che hanno approvato definitivamente il progetto;

66) violazione degli articoli 4, 6 e 11 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 della direttiva n. 2001/42/CE: in quanto il Master Plan Aeroporto e anche Piano Sviluppo dell'Aeroporto, avendo natura di atto di pianificazione, avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e del Consiglio n. 2001/42/CE e degli articoli 4 (nel testo vigente fa 2010 e 2017) e 11 e seguy. del Codice dell'ambiente approvato con d. lgs.152/2006, mentre non vi sono cenni nemmeno la VAS non è stata eseguita;

67) violazione dell'art. 15 del Piano Paesaggistico Regionale: il parcheggio per cui è causa si trova a meno di duemila metri dal mare, in zona urbanistica G1 dal piano urbanistico comunale di Elmas;

68) violazione dell'art. 26 comma 2 lett. b) del d.lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): in quanto le studio d'impatto ambientale mancherebbe degli elementi minimi indispensabili per consentire alle autorità competenti e alle associazioni di esprimere un giudizio sulla sostanza del progetto;

69) violazione dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (nel testo vigente fa 2010 e 2017): l'autorità competente per la VIA non ha esaminato, come richiesto dalla normativa nazionale, le principali alternative ragionevoli, non ha valutato le ragioni della scelta del progetto;

70) violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 1 e 5, d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere: in quanto l'ENAC non avrebbe ottemperato alla prescrizione della Sezioniprotesta beni archeologici di Cagliari e Oristano del 6 novembre 2012 e avrebbe, pertanto, proceduto all'esproprio dei terreni in questione, con la quale dell'area e con la sua sdraganda dagli habitat primari dell'area SIC;

71) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Incompetenza degli organi che si sono espressi: con decreto n. 1756 del 15 dicembre 2016, il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato il perfezionamento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 DPR 383/1994 e del DPR 383/1994;

72) illegittimità dell'intesa ex DPR n. 383/1994 e DPR n. 1983/1979 - Eccesso di potere: sarebbe stata violata la prescrizione della Giunta regionale che subordinava l'intesa alla rilazione per non meno di 45 dell'esposione di P.S.A. *rotto* l'abitato di Elmas, esposto per previsioni generali;

73) eccesso di potere - Sviamento funzionale: in quanto, l'iniziativa della Sa.G.Ar. sarebbe in realtà finalizzata ad elimare amministrativa la concessione dell'Aeroterminal Italia.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Elmas, la Città Metropolitana di Cagliari, Arpas - Agenzia Regionale per la Protezione Del'Ambiente della Sardegna, non costituiti in giudizio.

Si costituiva la Sa.G.Ar. S.p.A. e la Sez.Enac S.p.A. per la difesa erariale.

Si costituiva il Ministero della Difesa.

Si costituiva il Comune di Elmas.

Si costituiva la Regione Autonoma della Sardegna.

Si costituiva la Sez.Enac S.p.A